

COMUNE DI SPIRANO

Provincia di Bergamo

COPIA

Prot. n. 9780

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 del 27-06-2024

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO PEF TARI 2024-2025 REDATTO AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA 363/2021/R/RIF E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 20:45, presso la sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Grasselli Yuri	P	Cortinovis Raffaella	P
Premarini Giambattista	P	Moretti Giuseppe	P
Boschi Sara	P	Iaconis Olga Maria	P
Malanchini Silvia Maria	P	Recanati Anselmo	P
Zanotti Giovanni Renato	P	Campisi Silvia	A
Ambrosini Matteo	P	Dossena Bartolomeo	P
Lanzi Isaia	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Grasselli Yuri in qualità di Sindaco assistito dal VICESEGRETARIO COMUNALE Dr. Cappellano Simone

N. 918 Reg. Pubbl.

Referto di pubblicazione

(art. 124 – 1° comma – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 21-08-2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Cappellano Simone

X Trasmessa ai Capigruppo

Trasmessa alla Prefettura

contestualmente all'affissione all'Albo.

I punti n. 9 e 10 sono trattati congiuntamente.

Il sindaco cede la parola al Dott. Calissi: *“Buonasera a tutti. Cercherò un attimino di spiegarvi quale tipo di documento avete tra le mani prima per permettervi una migliore deliberazione. Partiamo con i documenti di cui al punto 9, cioè l'approvazione dell'aggiornamento PEF Tari. Prima di tutto, che cos'è il piano economico finanziario tassa rifiuti? È quel documento tecnico economico che va a definire il valore economico della gestione relativa al settore ambiente tassa rifiuti sul vostro territorio. Non è un documento a contenuto libero, trattandosi di un settore regolato, vi è un'autorità indipendente che va a definire quali siano le regole di scrittura di questo documento. È un documento abbastanza complesso, è un documento che si compone di circa 30 fogli dal punto di vista contabile, tipicamente viene redatto un piano economico finanziario grezzo per ogni gestore che effettua un qualsiasi servizio inerente alla gestione ambiente sul vostro territorio. Voi sul vostro territorio avete due gestori, uno è Servizi Comunali, tipicamente raccolta, spazzamento, trasporto, gestione del centro di raccolta, smaltimento e riciclaggio sul mercato delle materie differenziate e secondo gestore siete voi stessi comune come gestore della tassa. Voi incassate, quindi voi subite anche il rischio del mancato pagamento da parte dei cittadini. È ovvio che il totale economico del piano poi si riflette sulla tassazione ai cittadini per una regola scritta per cui tutto il valore economico della gestione deve essere corrisposto attraverso la tassazione. Fatto cento il valore economico del piano, cento è la sommatoria delle bollette che verranno spedite sul vostro territorio. Vi dicevo che ha contenuto vincolato per cui ogni singolo gestore predispone un piano economico che viene definito grezzo, spetta al comune in Lombardia (ogni comune è un ente territorialmente competente perché la regione definisce il comune come soggetto che va a definire le politiche ambientali sul proprio territorio; in altre realtà staremo parlando di enti di ambiti territoriali ottimali sovracomunali ma questo non è per la Lombardia). Vi dicevo che ogni gestore predispone il proprio piano economico finanziario grezzo, spetta al comune sulla base della regolamentazione delle regole dettate dall'autorità definire quello unitario. Detto questo, il piano economico finanziario per il comune di Spirano per il 2024 è a un totale di 618.979,00 euro. Le regole dell'autorità dispongono anche qual è il valore massimo e l'aumento percentuale massimo rispetto all'anno precedente. Per il vostro comune l'aumento percentuale massimo rispetto al 2023 era del 9,5%, nella realtà voi non li sfruttate tutti ma sfruttate solamente il 5,84%. Ciò vuol dire che il piano economico finanziario dell'anno scorso, 2023, era più basso di poco meno di 6 punti percentuali. Ovvio che questo poi si traduce in un aumento dei documenti contabili che saranno inviati ai vostri cittadini. Se leggete il l'oggetto della delibera si tratta di un aggiornamento. Perché? Perché nel 2022 il consiglio comunale del comune di Spirano come per tutti gli altri consigli comunali italiani aveva già deliberato un piano economico finanziario che copriva il periodo 2022-2025. Vi si chiede di riapprovare l'ultimo biennio 24-25 perché l'autorità ha cambiato alcune regole quindi si tratta di un aggiornamento rispetto a un documento che era già stato redatto. Il documento contempla due annualità 24-25 perché la regolazione dal 2020 in poi impone una struttura industriale quindi è necessario fare un ragionamento pluriennale e non limitarsi al singolo anno. È ovvio che qualora ci fossero delle difficoltà economiche, gestionali o tecniche, l'anno dispari, tipicamente il 2025, potrà essere rivisto tramite una procedura straordinaria. Come vi dicevo prima, il piano economico finanziario del 2024 ha un aumento del 5,84, il piano economico finanziario invece del 25 ha un aumento di solo il 1,85%. Vi dicevo anche che questi valori economici diventano tariffe, per cui la sommatoria di tutte le bollette che verranno inviate ai vostri cittadini deve arrivare a questi 618.000,00 euro. La delibera contempla anche la definizione tariffaria: voi siete un comune in cui è dato avvio da anni alla tariffazione puntuale quindi il vostro calcolo tariffario può essere definito come un calcolo tariffario trinomio, la prima parte è sempre collegata alle superfici imponibili sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Per le sole utenze non domestiche vi è anche la parte variabile che è calcolata al metro quadrato, per le utenze domestiche invece è un euro barra famiglia. Tutte le utenze invece, sia domestiche che non domestiche, voi avete sul vostro territorio sei utenze domestiche che sono collegate strettamente alla numerosità del nucleo familiare da uno a sei, trenta utenze non domestiche che più o meno vanno a coprire quasi tutte le attività presenti sul vostro territorio, se non in maniera diversa per analogia. Tutte le queste utenze hanno anche quelle che vengono definiti i minimi tariffari per la produzione e l'utilizzo dei bidoncini taggati: ogni utenza ha un bidoncino. Viene calcolato e viene misurato quante volte viene esposto e in funzione di questo vi è la terza componente tariffaria che è proprio collegata al numero degli svuotamenti. Più o meno sul vostro territorio gli svuotamenti eccedenti oltre il minimo previsto assommano a 20.000 euro, questa è la componente tra virgolette che viene definita come personalizzata. Sta nella responsabilità di ogni singola utenza*

rimanere o non rimanere all'interno dei minimi previsti. Qualora non rimanesse nei limiti previsti viene richiesta a quest'ultima un'integrazione collegata al numero degli svuotamenti. Questa era la delibera 9. La delibera 10 è strettamente correlata alla delibera 9 per l'aspetto puramente economico: è l'autorità che vi chiede di integrare il contratto che avete già in essere sulla base di un contratto schema-tipo che nell'agosto 2023 la stessa autorità ha pubblicato. È una integrazione puramente formale. Nulla cambia dal punto di vista sostanziale, tecnico e economico rispetto al contratto che avete già in essere con servizi comunali. Quindi le medesime regole che il vostro consiglio comunale ha deliberato otto anni fa dando l'incarico alla società di gestione sul territorio della raccolta differenziata, tali rimangono. Sono solamente integrate con una ventina di articoli che vanno a ricollegarsi soprattutto all'aspetto economico dicendo una volta per tutte (perché vi era un dubbio primario) che il calcolo del corrispettivo che spetta alla società deve essere strettamente collegato al metodo di calcolo del piano economico finanziario, quindi lo strumento economico che andrete ad approvare è anche lo strumento economico che permette il calcolo del corrispettivo della società. Questo per evitare che vi siano dei sovrautili da parte della società e che vi sia la massima trasparenza nella definizione dei corrispettivi. Ho finito.”

Sindaco: “Grazie dottor Calissi. Se ci sono interventi...prego, consigliere Recanati”.

Consigliere Recanati: “Buonasera dottor Calissi, grazie come al solito per le spiegazioni precise. Avevo innanzitutto una domanda al di là delle questioni tecniche. Capire se in questa sede si poteva avere anche alcuni numeri del comune di Spirano. Io lo chiedo tutte le volte che c'è questa discussione ogni anno, ma sfortunatamente non ho mai ricevuto risposte negli anni precedenti e vorrei capire la percentuale di raccolta differenziata che abbiamo raggiunto alla fine del 2023, perché siamo ormai a giugno inoltrato quasi luglio e credo che ci siano tutte le condizioni perché da un punto di vista tecnico si sappia già il risultato. Vorrei evitare di trovarmi poi un articolo sui giornali da due settimane che dice Spirano paese riciclone e la risposta però in consiglio comunale non viene data, non viene fornita per tempo. Dopodiché le volevo chiedere una cosa: lei ha parlato di 618.000,00 euro ma nel quadro tariffario 2024 che abbiamo in mano si parla di un ammontare complessivo di 595.587,00 euro che è la somma tra le utenze domestiche e le utenze speciali quindi c'è comunque una differenza di quasi 20.000 euro rispetto ai 618.000 euro da lei citati. Vorrei capire perché c'è questa differenza, vorremmo capire perché c'è questa differenza e c'è anche un'altra questione perché lei ha fatto presente che c'è un aumento che abbiamo visto anche noi da circa 552.000 a 595.000 euro se faccio un raffronto dei quadri tariffari. Ma in realtà se considero 618.000 che dice lei la differenza tra lo scorso anno e quest'anno diventa di 70.000 euro e ci sembra una differenza molto grande rispetto a quello che ci aspetteremmo. Vale a dire, glielo traduco, il mio pensiero è: se devo aspettarmi un aumento del 5-6% quest'anno e dell'1,5-1,7% l'anno scorso, tra l'altro ricordo che lei negli anni scorsi ci aveva detto che non si poteva superare un 1,8-1,9-2%, adesso ci ritroviamo con una possibilità di adeguamento fino al 9,5%, però sostanzialmente mi chiedo per quale ragione non si possa pensare di fare un aumento percentuale che sia spalmato sull'anno in corso e quello successivo visto che si ragiona a bienni senza pensare di avere un cinque per cento quest'anno quasi sei l'anno prossimo è l'uno otto uno e nove ma magari invece l'anno prossimo mi trovo ancora qui con un adeguamento che mi porta un aumento superiore rispetto a quello previsto. Non vorrei più trovarmi in questa situazione quindi se riesce a cominciare a dare una risposta perché ovviamente c'è una questione di fondo al di là delle questioni tecniche. Gli aumenti che sono in corso incidono poi sulle tariffe che vanno ad aumentare inevitabilmente sulle famiglie. E a questo proposito, così chiudo il ragionamento complessivo, perché ogni anno purtroppo non c'è una ripetibilità dello schema della presentazione di quello che è il piano tariffario. Due anni fa era stata fatta una tabella molto bella in cui si faceva un confronto tra anno prima e anno dopo sulla base delle utenze domestiche e non domestiche, di come cambiava la spesa per una famiglia di tre persone facendo degli esempi con metri quadri diversi di appartamento. Questa tabella non è stata più riproposta, né lo scorso anno né quest'anno, ma era molto utile soprattutto al cittadino per capire velocemente e per fare una comparazione. Avevo suggerito, abbiamo suggerito più di una volta di inserire anche lo schema con i valori legati alla quota fissa, alla quota variabile dentro alla delibera perché potrebbe essere un modo semplice per le persone di andare a vedere e avere una conferma di quanto pagano senza bisogno ogni volta di andare a farsi passare un quadro tariffario che una volta che lo vediamo noi in consiglio è più che sufficiente. Ma vedo che anche da questo punto di vista non c'è uno standard. Ogni anno c'è una situazione diversa. Sarebbe utile, e lo dico magari verso più i cittadini, che la delibera sia almeno un riassunto o un riportare in delibera la quota fissa, la quota variabile e le percentuali applicate perché ciascuno con uno specchietto possa

rifarsi facilmente il calcolo di quello che paga, se uno vuole fare una verifica, indipendentemente da quello che si trova in bolletta. Poi sulle bollette ho visto che si è mantenuto lo stesso schema degli altri anni e secondo me questo è ragionevole, anche da questo punto di vista, mantenere le stesse scadenze con le tre rate. Questa era una cosa che avevamo già condiviso. Se riuscite un po' a rispondermi, il dottor Calissi più per la parte tecnica dei costi e magari più la parte amministrativa politica per quanto riguarda invece le altre questioni, sarebbe una cosa utile. Fermo restando che dottor Calissi mi è venuta in mente una cosa: gli aumenti che ci sono stati, mi viene da pensare, non ci troviamo in una situazione analoga a due anni fa, ossia dove avevamo una situazione di incertezza incredibile sui costi delle materie prime, con l'aumento importante sia dei costi di trasporti, gasolio, percentuale di raccolta differenziata sia di altri costi di smaltimento legati a una situazione un po' particolare. Adesso siamo in una situazione molto più stabile da un po' di mesi a questa parte. Grazie.”

Sindaco: *“Grazie consigliere Recanati, prego dottore.”*

Dott. Calissi: *“Per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata, se voi avete l'occasione di guardare un documento che sicuramente vi è stato inviato (è proprio la tabella riassuntiva del piano economico finanziario), a metà pagina, sotto l'indicazione grandezze fisico-tecniche, vi è la percentuale di raccolta differenziata che è indicata all'88%. Preme ricordare, non è il dato 2023, ma è il dato 2022 perché come scelta l'unico ente che può indicare con certezza quale sia il risultato della raccolta percentuale è la provincia e la provincia ha rilasciato solamente i dati 2022. Stanno caricando adesso i dati 2023 quindi allo stato attuale l'unico e ultimo dato disponibile è questo 88% ed è indicato perché è un dato obbligatorio all'interno del piano economico dell'indicazione dei costi. Forse mi sono spiegato male io prima, vi dico due cifre: il piano economico finanziario lordo ammonta a seicentodiciottonovesette, per legge da questa cifra, da questi seicentodiciottonovesette devono essere detratti tremilaquattrocentotrentottoeuro che è quella componente annuale che il Ministero dell'istruzione riversa al Comune di Spirano a copertura dei costi a forfait per le scuole statali e paritarie. Essendo un'entrata, questa è come se andasse a coprire una quota a parte del tutto, quindi da 618,979 le tariffe coprono 615,541. Come vi avevo indicato, voi siete un comune in cui è attiva la tariffazione puntuale, quindi viene definito qual è il valore economico delle eccedenze. Le eccedenze sono i conferimenti che superano i conferimenti minimi previsti dalle tariffe. Per il vostro territorio, vi indicavo prima che il valore economico delle eccedenze ammonta a 20.000 euro, ovviamente una cifra arrotondata. Questi ventimila euro vengono detratti dal seicento quindici, quindi andiamo a cinque nove cinque come ha ben indicato lei. Quindi i cinque nove cinque vengono coperti dalle bollette calcolate con il metodo normalizzato che è un metodo di legge, i ventimila euro sono invece il risultato economico della liquidazione delle eccedenze. Mi preme una sola cosa, mi sono dimenticato nella spiegazione prima quindi chiedo scusa e lo dico adesso. Riguardo all'indicazione come ha indicato il consigliere, le bollette come struttura hanno ancora quella dell'anno precedente. L'autorità però ha inserito due valorizzazioni nuove che troverete negli avvisi di pagamento. Sono stati codificati, non è una scelta nostra né del comune, ma sono stati codificati con UR1 e UR2. Sono due componenti perequative. Per farvi un esempio, se avete tra le mani una bolletta del gas o della luce, li avete già visti, li avete già imparato a capire cosa sono. Per quello che riguarda il mondo Tassa rifiuti, la UR1 è una componente pari a 1,10€ a utenza, a copertura delle spese per il recupero su acque interne ed esterne di rifiuti galleggianti. Ogni utenza deve versare un euro e dieci e 0,50 e quindi il totale delle due componenti perequative è insomma un euro e sessanta. 0,50 è una componente per i disagi sociali oppure è stata usata negli anni precedenti per le calamità naturali. Cosa sono queste? Sono due componenti che non intervengono nella copertura dei seicento quindici mila euro ma sono componenti aggiuntive. Il comune le liquida il cittadino e poi dovrà riversarle alla CSA che è una banca dell'autorità che poi andrà a ridistribuire su tutto il territorio nazionale. Questo me l'ho dimenticato di dirlo, è indicato comunque come aggiunta nel documento che i vostri cittadini riceveranno, sia come con i codici che vi ho indicato, sia con una leggera e minima spiegazione.”*

Sindaco: *“Grazie dottor Calissi. Se ci sono ulteriori domande...prego consigliere Dossena.”*

Consigliere Dossena: *“Ma non so se rivolgere al Dott. Calissi o al sindaco. Nello schema di approvazione della delibera vedo scritto <<tenuto conto del comma 4, è applicata tariffa puntuale tributo con addebito diretto del costo di smaltimento del rifiuto secco residuo conferito a mezzo del*

contenitore tramite il sistema di riconoscimento tag, (quello di cui aveva parlato prima il dottor Calissi) e del costo di gestione dei rifiuti ingombranti conferiti presso il centro di raccolta mediante pesatura di quanto conferito al sindaco utente. La mia domanda è: approvato questo regolamento, quando portiamo le cose in discarica vengono pesate? “

Dott. Calissi: “No. Allo stato attuale no. Il vostro centro di raccolta sarà oggetto di un intervento che vi permetterà di migliorare i flussi di accesso e un migliore controllo degli stessi. Per quanto riguarda invece la questione degli ingombranti, non vengono pesati e quindi non c'è una correlazione stretta tra quello che viene conferito dall'utenza e quello che viene pagato dalla stessa nel documento. Gli ingombranti sono in realtà invece pagati per quello che riguarda gli ingombranti a chiamata. Quindi, qualora un vostro cittadino, utenza domestica, dovesse prenotarsi per un ritiro di ingombranti, che cosa sono gli ingombranti? Sono i RAE, quelli che vengono definiti i grandi bianchi, frigoriferi, lavatrici, forni, ok? Più quei rifiuti che non possono essere agevolmente dal cittadino differenziati: Poltrona, materasso, letto. Qualsiasi vostra utenza domestica può prenotare un'uscita di nostri operatori che condividono con quest'ultima tempo e orario e in questo caso viene effettuato un servizio personalizzato a chiamata. Ovviamente questo servizio personalizzato viene pagato dall'utenza e non rientra e viene detratto dal costo totale del servizio. Quindi non vi è una pesatura presso il centro di raccolta ma vi è un servizio a chiamata.”

Consigliere Dossena: “per cui dovrebbe essere tolto dalla delibera, perché la delibera viene approvata con la pesatura, c'è scritto così”.

Sindaco: “allora io direi che di togliere <<conferiti presso il centro di raccolta mediante pesatura>>. Non è soggetto a emendamento, lo togliamo e votiamo togliendo questo. Ci sono altri interventi? Allora se non ci sono interventi votiamo il punto numero nove: approvazione dell'aggiornamento PEF Tari 2024-2025 redatto ai sensi della delibera Arera 363/2021 e delle tariffe Tari anno 2024 dei rifiuti ingombranti togliendo nella pagina quattro al punto quattro <<del costo di gestione dei rifiuti ingombranti conferiti presso il centro di raccolta mediante pesatura di quanto conferito da singolo>>.

In assenza di ulteriori interventi, il sindaco pone il punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che “*Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*”

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

VISTO che con la legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti e che dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

CONSIDERATO che l'istituzione di ARERA nasce dall'esigenza, manifestata da più parti, di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo

sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria, considerato che sul territorio nazionale, sono infatti presenti diversi gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che erogano prestazioni con modalità spesso differenti, a volte anche in maniera rilevante, e con costi altrettanto differenti e che tale criticità ha condotto il legislatore ad introdurre la previsione di cui al comma 527 della richiamata Legge di bilancio 2018, con la quale ha attribuito all'autorità la funzione di *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”*.

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995”*;

RILEVATO che, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*. (lett. i);

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021, delineando le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio *“chi inquina paga”*, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE.

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e che tale metodo è applicabile a decorrere dall'anno 2020;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:

- Il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- L'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva;

CONSIDERATO che il "soggetto gestore" è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

CONSIDERATO il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei materiali da recuperare, dello spazzamento stradale, del noleggio cassoni, del trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti presso il centro comunale di raccolta e la gestione tramite operatore qualificato dello sportello del servizio di igiene urbana è affidato alla Servizi Comunali S.p.A. con sede a Sarnico (Bg);

CONSIDERATO che il servizio di gestione del centro di raccolta, controllo del territorio, svuotamento cestini/posaceneri, raccolta rifiuti abbandonati, caricamento distributori automatici sacchi (fino al 31/08/2019) e caricamento sacchetti dispenser raccolta deiezioni canine, pulizia griglie e raccolta rifiuti mercato è affidato sempre alla Servizi Comunali S.p.A. con sede a Sarnico (Bg);

CONSIDERATO altresì che il Comune di Spirano sostiene direttamente le spese di funzionamento (utenze) e manutenzione del Centro di Raccolta, le spese di acquisto dei sacchi e dei contenitori per la raccolta differenziata destinati alle utenze;

DATO ATTO che Servizi Comunali S.p.A., ha consegnato il Piano Economico Finanziario 2024-2025 corredato dalla Relazione (che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti) e dalla dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante, allegati alla presente deliberazione;

VISTA la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante del Comune attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, agli atti dell'ufficio;

TENUTO CONTO che per il territorio del Comune di Spirano non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011 e che in base alla vigente normativa le funzioni di Ente territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune medesimo;

Visto il PEF consolidato predisposto dal Comune in qualità di ETC e la relativa relazione finale complessiva allegata alla presente deliberazione;

DATO ATTO che il piano economico finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

VISTE le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal MEF, Dipartimento delle Finanze, in data 23 dicembre 2019, come richiamate ed esposte nella Relazione illustrativa del PEF;

ATTESO che in attuazione dell'art. 2, comma 17, della L. 481/95 il costo oggetto di copertura da entrate tariffarie determinato ai sensi del MTR è considerato come valore massimo e che l'art. 4.5 della delibera 444/2019 di ARERA prevede la possibilità di applicare valori inferiori, a condizione che sia garantito l'equilibrio economico finanziario del gestore;

VISTO il certificato di validazione rilasciato dal Dott. Danilo Zendra pervenuto in data 17/04/2024 e allegato alla presente deliberazione, che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano finanziario 2024-2025 predisposto secondo il MTR;

ACCERTATO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale;

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico Finanziario in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe trova applicazione il D.P.R.158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs.22/1997 e che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione e con l'applicazione dei coefficienti approvati con il regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- è applicata la tariffa puntuale (tributo) con addebito diretto del costo di smaltimento del rifiuto secco residuo (conferimento a mezzo di contenitore dotato di sistema di riconoscimento TAG-RFID) e del costo di gestione dei rifiuti ingombranti conferiti presso il Centro di Raccolta mediante pesatura di quanto conferito dal singolo utente
- la tariffa è emessa in 3 (tre) rate posticipate e con l'emissione della terza rata verrà effettuato il conguaglio sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'anno di riferimento, dando atto che verrà coperto il 100% della spesa;
- che le scadenze delle rate per l'anno 2024 sono fissate per il 31/07/2024 (I^ rata), 30/09/2024 (II^ rata) e 30/11/2022 (III^ rata);

ATTESO che la spesa effettivamente sostenuta per la gestione dei rifiuti 2024, al netto degli addebiti a peso/quantità (smaltimento secco residuo e gestione rifiuti ingombranti) verrà ripartita tra utenze domestiche e non domestiche;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n.9, contrari n.3 (Consiglieri Iaconis, Recanati, Dossena), astenuti n.0 dei n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2024-2025 come validato dal Dott. Danilo Zendra completo di relazione e dichiarazioni di veridicità e tutti gli allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE le tariffe allegate alla presente deliberazione e di dare atto che con l'emissione della seconda rata TARI verrà effettuato il conguaglio sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la gestione dei rifiuti urbani nell'anno 2024 per il 31/07/2024 (I^ rata), 30/09/2024 (II^ rata) e 30/11/2022 (III^ rata)

DI PROCEDERE ai fini dell'approvazione all'invio dei dati e delle informazioni riguardanti il PEF 2021 ad Arera, per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti in particolare dall'art. 6 della deliberazione dell'autorità n.443/2019/R/rif, esclusivamente on line entro 30 giorni dall'adozione del presente atto, ovvero dall'eventuale altro termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito di voti favorevoli n.9, contrari n.3 (Consiglieri Iaconis, Recanati, Dossena), astenuti n.0 espressi da n.12 consiglieri presenti e votanti, stante la necessità di garantire l'esecuzione tempestiva degli atti entro la scadenza.

PARERE: Favorevole Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Cappellano Simone

PARERE: Favorevole Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Cappellano Simone

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Grasselli Yuri

Il VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Cappellano Simone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA DEI TERMINI

(art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 21-08-2024 al giorno 05-09-2024 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA il 27-06-2024 ai sensi del 2° comma dell'art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

Estratto per copia conforme all'originale.

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO